

# COMUNE DI ATRIPALDA

*Provincia di Avellino*

---

Prot. N. \_\_\_\_\_

Atripalda, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**

(approvato con delibera di C.C. n° 29 del 27/09/2012)

### **INDICE**

#### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Principi generali in materia di videosorveglianza
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Finalità
- Art. 5 – Trattamento dei dati personali

#### **CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 6 – Notificazione
- Art. 7 – Responsabile
- Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 9 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 10 – Accesso ai sistemi e parola chiave

#### **CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali
  - Art. 11 – Modalità e requisiti dei dati personali
  - Art. 12 – Obbligo degli operatori
  - Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta
- Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
  - Art. 14 – Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 15 – Sicurezza dei dati

Art. 16 – Cessazione dei trattamenti dei dati

Art. 17 – Limiti alla utilizzazione di dati personali

Art. 18 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 19 – Comunicazione

#### **CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 20 – Tutela

#### **CAPO V – MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE**

Art. 21 – Modifiche regolamentari

Art. 22 – Entrata in vigore

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente regolamento è la disciplina locale della videosorveglianza nonché l'insieme delle disposizioni in materia di rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali nel contesto dei procedimenti facenti capo al corpo di Polizia Municipale di Atripalda.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. modd., di seguito denominato "codice" e, con riguardo alla videosorveglianza, al provvedimento generale approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

Art. 2 – Principi generali in materia di videosorveglianza

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Atripalda nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del "Codice".

Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. L'installazione degli impianti di videosorveglianza è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Scopo esplicito della videosorveglianza urbana è il miglioramento del livello di sicurezza, percepita e reale, nelle aree assoggettate a controllo. E' peraltro consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività istituzionali, produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

## ART. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- Per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato, esclusivamente, mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- Per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- Per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- Per “**titolare**”, l’Ente Comune di Atripalda (AV), nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- Per “**responsabile**” la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- Per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- Per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;
- Per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- Per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- Per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- Per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## ART. 4 – Finalità

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza, gestito dal Comune di Atripalda (AV) – Corpo di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale nonché eventualmente estendibile a quella della sede dei Carabinieri o di altre Forze di Polizia, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono

essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Previi necessari accordi, nei locali della sede dei Carabinieri potrà essere posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

## ART. 5 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al comune di Atripalda (AV), sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale ed, eventualmente, presso la caserma dei Carabinieri costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale e dei Carabinieri.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

A tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

Ad assicurare maggiore sicurezza per il solo effetto di deterrenza nei luoghi sorvegliati;

Al controllo di specifiche aree a rischio;

Al monitoraggio continuo, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza comporterà, esclusivamente, il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle Forze dell'Ordine, compreso il personale della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

## CAPO II

### OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

## Art. 6 – Notificazione

Il Comune di Atripalda (AV), nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

Gli interessati devono essere informati sulla circostanza che stanno per accedere o che si trovano in una zona video-sorvegliata, e sull'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", conforme a quanto indicato negli allegati al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

## ART. 7 – Responsabile

Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Atripalda (AV) presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

Il responsabile deve rispettare, pienamente, quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi, scrupolosamente, alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo dove si trovano i registratori sui quali avviene la conservazione dei flussi video e delle immagini, nonché la parola chiave per l'utilizzo dei sistemi.

## Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi citati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.

Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati permanenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### Art. 9 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Il responsabile della Polizia Municipale designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Nell'ambito degli incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

#### Art. 10 – Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi è, esclusivamente, consentito al responsabile ed ai preposti come indicato nei punti precedenti.

Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

### CAPO III

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

##### Sezione I

#### RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

#### Art. 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

Trattati in modo lecito e secondo correttezza;

Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e, successivamente, trattati;

Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali essi sono stati raccolti, o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

Trattati, con riferimento alla finalità di controllo di cui al precedente art. 4 comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori "day & night". Sono in custodia stagna da esterno e permettono riprese notturne in condizioni di scarsa illuminazione passando, automaticamente, dal colore al bianco/nero, con rimozione meccanica del filtro IR ed elevata sensibilità agli illuminatori all'infrarosso. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala operativa del comando di Polizia Municipale, o in una sede distaccata opportunamente individuata. In queste sedi le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su apposito supporto. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, presso la sala operativa. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato sino alla riapertura degli uffici. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato di 15 gg. In relazione alla capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

## Art. 12 – Obblighi degli operatori

L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta

- Il Comune di Atripalda (AV), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nella zona dove sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: **“Area videosorvegliata – La registrazione è effettuata dal “COMANDO DI POLIZIA LOCALE” per fini di sicurezza pubblica e monitoraggio del traffico urbano”**.
- Il Comune di Atripalda (AV), nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi caso del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## Sezione II

### DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

#### Art. 14 – Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

Di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

Di essere informato, da parte del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 (trenta) giorni previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo sulla:

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

L'interessato potrà, inoltre, opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n.1) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

i diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al titolare o al responsabile per iscritto, consegnate direttamente al Protocollo dell'Ente ovvero mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il titolare/responsabile dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 (quindici) giorni.

Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### Sezione III

## SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

### Art. 15 – Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.10, comma 3.

L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

### Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

Distrutti;

Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

### Art. 17 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione e dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 18 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Sezione IV  
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  
Art. 19 – Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Atripalda (AV), a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e finalizzata, esclusivamente, allo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e, con riguardo alla videosorveglianza, al provvedimento generale approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV  
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 – Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. e, con riguardo alla videosorveglianza, al provvedimento generale approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V  
MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 21 – Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'Albo Pretorio on-line ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

-----